DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

[notificata con il numero C(2005) 4521]

(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2005/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con alcuni materiali di categoria 1 [2], stabilisce le condizioni per l'autorizzazione, da parte di certi Stati membri, dell'alimentazione di certe specie di uccelli necrofagi in pericolo o protette.

(2) Conformemente a detta decisione e per contenere il rischio di diffusione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), le carcasse di bovini, ovini e caprini previsti per l'alimentazione devono essere sottoposte a test sulla TSE ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti.

(3) Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette, è opportuno allineare le disposizioni relative ai test delle carcasse usate per la somministrazione come mangimi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili [3], limitando nel contempo la proporzione di carcasse di ovini e caprini da sottoporre a campionamento.

(4) Deve rimanere il divieto di utilizzare per l'alimentazione animale carcasse risultate positive al test della TSE.

(5) La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:

«b) assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l'alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º dicembre 2005.

Articolo 3

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

[1] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

[2] GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/455/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 45); versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.

[3] GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).